



Direzione contenuti audiovisivi

Prot. n. DDA/0000057 del 03-02-2020

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/2504, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e s.m.i. e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 1153/DDA/BT)

Con istanza DDA/2504, pervenuta in data 29 gennaio 2020 (prot. n. DDA/0000037), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Warner Bros. Entertainment Inc., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito internet <http://projectfreetv.ag>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANN O	LINK
Warner Bros. Entertainment Inc.	Arrow	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The 100	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	All American	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Animal Kingdom	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Big Bang Theory	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Doom Patrol	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Flash	2018	<omissis>



Direzione contenuti audiovisivi

Warner Bros. Entertainment Inc.	Claws	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	iZombie	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Kominsky Method	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Krypton	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Legacies	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Manifest	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Castle Rock	2018	<omissis>
Warner Bros. Entertainment Inc.	Queen Sugar	2018	<omissis>

L'istante dichiara, inoltre, che: *“L’analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato. Si precisa che il sito è raggiungibile anche tramite il seguente dns: www1.projectfreetv.ag. Si precisa che in data 28/01/2020 il sito projectfreetv.ag risulta raggiungibile anche attraverso il DNS alternativo project-free-tv.ag che effettua redirect su projectfreetv.ag.”*

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza risultano accessibili, alle pagine internet sopra indicate, le opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l’effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un’ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Direzione contenuti audiovisivi

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito <http://projectfreetv.ag>, risulta verosimilmente registrato dalla Name.com LLC, con sede a Denver, Colorado, Stati Uniti d'America, indirizzo email abuse@name.com, per conto di un soggetto non identificabile, tramite la Domain Protection Services, Inc., di cui non si rinviene alcun contatto e/o recapito;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società Nforce Entertainment B. v., con sede in Gewenten 6, 4704 RD Roosendaal, Paesi Bassi, indirizzo email support@nforce.com; alla medesima società appaiono verosimilmente riconducibili anche i *server* che risultano esser localizzati in Noord-brabant, Roosendaal, Paesi Bassi.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/2504 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Bianca Terracciano, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "DDA/2504", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza DDA/2504, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 14 febbraio 2020**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione contenuti audiovisivi

sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore